



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Paolo Savi"

Viale Raniero Capocci, 36 – 01100 Viterbo ☎ 0761/340155-0761/340816 fax 0761/328989

✉ segreteria@itcsavi.it

✉ vttd07000n@istruzione.it

✉ itcsavi@pec.it

C.F. 80013530565

Prot.n.4060/A5

Viterbo, 14/10/2011

CONTRATTO SERVIZI INITIAL

Tra l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Paolo Savi"

sito in Viale Raniero Capocci n° 36 Comune Viterbo

C.F.(P.IVA): 80013530565 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore:

Dott.ssa Gaddi Maria Patrizia di seguito indicato come "committente" e

Rentokil Initial srl filiale di Roma Via del Mare n.65 00040 Pomezia (RM)

P.I.10077091000 telefono 069105977

PREMESSO

che l'art. 40 della legge 27.12.1997 n° 449 consente alle Istituzioni scolastiche la stipula di contratti per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTA la delibera n.36 del Consiglio d'Istituto del 04/10/2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto, di cui i successivi articoli regolano i rapporti fra le parti ed i rispettivi diritti ed obblighi in relazione all'incarico affidato.

Art. 1 - Oggetto

Il Committente conferisce incarico alla Ditta Rentokil Initial srl, che accetta, le seguenti prestazioni:

1. servizi per l'igiene come sotto specificato:

Sanitizer servizio bimestrale	n.4
Lady Bin servizio mensile	n.5

Art. 2 – Tipologia del contratto

L'incarico viene svolto senza alcun vincolo di subordinazione e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e non.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale a carico dell'Istituzione scolastica.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto di durata annuale, con esclusione esplicita del tacito rinnovo, ha inizio dalla data di stipula del contratto e più precisamente dal **01/11/2011** e termina il **31/10/2012**.

Art. 4 - Costi e pagamenti

Il corrispettivo, per la prestazione verrà liquidato con il pagamento del canone annuo complessivo di **€.822,80 (IVA compresa)** così suddiviso €.411,40 anno finanziario 2011 (50%) €.411,40 anno finanziario 2012 (50%).

Il committente si impegna a liquidare l'importo pattuito qualora sia in regola con quanto stabilito dall'art.9 del D.lgs. n.124/2004-DURC.

Art. 5 – Responsabilità

Ciascuna parte contraente libera l'altra da ogni responsabilità civile per i danni che dovessero provenire dall'esecuzione del presente accordo, subiti per se stessa o dal proprio personale, nella misura in cui questi danni non siano dovuti ad una mancanza grave o intenzionale dell'altra parte contraente o del suo personale.

Art. 6 – Modifiche o aggiunte alla convenzione

Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate esclusivamente tramite l'aggiunta di clausole firmate, per ciascuna delle parti, dai firmatari del presente accordo.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136 DEL 13/08/2011 E RELATIVE MODIFICHE

Codice Identificativo Gara (CIG) 3413852FC6

1. L'appaltatore/fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni.
2. L'appaltatore/fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-Ufficio territoriale della provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. il mancato rispetto della norma citata rende nullo la presente ordine di commessa.

Art. 8 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 ART.3

Il legale rappresentante dichiara:

1. che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alla e commesse pubbliche il/i conto/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché

- determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
 4. che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 legge 136/2010;
 5. che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
 6. che in caso di affidamento dell'appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse.

Art.9 - Ai sensi ed effetti della D.Lgs n.81/2008, nonché dell'art.51, comma1, L.23/12/99 n.488 e del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12/01/2001 (G.U. n.71 del 26/03/2001), si dichiara che all'interno dei locali della scuola e per le lavorazioni, sono adottate le misure di sicurezza in linea con quanto previsto dal DL vo.81/2008, che la Ditta Rentokil Initial srl dichiara di ben conoscere e approvare.

Art.10 - Le parti dichiarano ai sensi ed effetti del D.L.vo n.196/2003 (privacy), di autorizzare al trattamento dei propri dati personali comunicati ai fini della gestione del rapporto stesso.

Art. 11 – Clausola finale

Per ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all'interpretazione, stipulazione, esecuzione e cessazione del presente contratto, si farà ricorso al competente Giudice ordinario del foro di Viterbo.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

LA DITTA Rentokil Initial srl

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Patrizia Gaddi